

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21497 Anno 2020

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 06/10/2020

### SENTENZA

sul ricorso 23049/2016 proposto da:

Campagnolo Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Plebiscito n. 102, presso lo Studio Lombardi Molinari Segni, rappresentato e difeso dall'avvocato Bocca Renato, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

e sul ricorso successivo:

2528  
-----  
2020

1

Corte di Casazione - copia non ufficiale

Vicari Simone, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Gentile da Fabriano n.3, presso lo studio dell'avvocato Calonzi Francesca, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovici Gianluca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;  
e Vicari Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Silvio Pellico n. 16, presso lo studio dell'avvocato Persio Pennesi Alessandra, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Di Salvatore Salvatore, Verona Silvia Maria (rinunciante al mandato in data 31/7/2018), giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrenti -

contro

Dicom S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n.5, presso lo studio dell'avvocato Manzi Andrea, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pettinelli Paolo, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Golino Rosanna, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Caprettari n.70, presso lo studio dell'avvocato Li Puma Emanuele, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Borlone Luigi, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Sommella Guido, Toffanello Paolo, Toso Ruggero;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2811/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2020 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha concluso per l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso principale, rigetto del ricorso Vicari;

uditi, per la controricorrente Dicom, gli Avvocati Paolo Pettinelli e Gianluca Calderara, quest'ultimo con delega orale, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente Golino, l'avvocato Emanuele Li Puma che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti successivi, l'Avvocato Gianluca Ludovici per Simone Vicari, che con delega orale discute anche per Sergio Vicari, che chiede l'accoglimento del ricorso dei Vicari.

### **FATTI DI CAUSA**

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n.2811/2016, depositata in data 5/7/2016, - in controversia promossa da Guido Sommella avverso il lodo arbitrale parziale del 3/3/2010, con il quale erano state definite questioni pregiudiziali e preliminari e dichiarata nulla la consulenza tecnica d'ufficio e disposta la sua rinnovazione, e successivamente da Paolo Campagnolo avverso il lodo parziale e quello definitivo sottoscritto il 26/8/2010, con il quale era stata definita un'azione di responsabilità proposta dalla DICOM spa in amministrazione straordinaria nei confronti taluni ex amministratori (Paolo Campagnolo, Simone e Sergio Vicari, Guido Sommella) e

sindaci (Paolo Toffanello, Ruggero Toso e Rosanna Golino) della società per fatti di pretesa *mala gestio* nel periodo tra il 2001 ed il 2005 (prima dell'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria), con condanna in solido degli amministratori Sergio Vicari, Simone Vicari, Gudo Sommella e Paolo Campagnolo, ritenuti responsabili (assolti invece tutti i sindaci), al risarcimento del danno quantificato nell'importo relativo alla prima *tranche* di un finanziamento pubblico incassato dalla Dicom e che la società, a seguito di una sentenza della Corte dei Conti, era stata condannata a restituire, - ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte avverso il lodo non definitivo e respinto le impugnazioni proposte (basate sull'improcedibilità dell'arbitrato per carenza di preventiva autorizzazione del Commissario straordinario della DICOM, sulla nullità dello stesso per decadenza dell'arbitro unico, per difetto del litisconsorzio necessario tra tutti gli amministratori e con una terza società, la Finmek spa, per violazione del giudicato rappresentato da giudizio definito dinanzi alla Corte dei Conti, per contrarietà all'ordine pubblico della decisione sul rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Campagnolo, per contraddittorietà in ordine alla responsabilità di Paolo Campagnolo e di Sergio e Simone Vicari ed in ordine alla compensazione delle spese) avverso quello definitivo, nonché dichiarato inopponibile a Guido Sommella la clausola compromissoria adottata con delibera del 2004 dalla DICOM e conseguentemente dichiarato nulli parzialmente, per carenza di *ius postulandi* in capo all'arbitro unico, i lodi parziale e definitivo nei suoi riguardi.

Avverso la suddetta pronuncia, Paolo Campagnolo propone ricorso per cassazione, notificato il 4/10/2016 e depositato il 19/10/2016, affidato a tre motivi, nei confronti di DICOM spa (che resiste con

controricorso), di Guido Sommella, Paolo Toffanello, Ruggero Toso, Sergio Vicari e Simone Vicari (che non svolgono difese) e di Rosanna Golino (che resiste con controricorso); con altro autonomo e successivo atto, notificato il 4/10/2016 ma iscritto a ruolo il 24/10/2016, Simone e Sergio Vicari hanno proposto, avverso la stessa sentenza, altro ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, nei confronti di DICOM spa (che resiste con controricorso) e di Paolo Campagnolo, Guido Sommella, Paolo Toffanello, Ruggero Toso (che non svolgono difese) e di Golino Rosanna (che non svolge difese).

I ricorrenti Vicari hanno presentato istanza di rimessione in termini per rinnovare la notifica del ricorso a Golino Rosanna. Il ricorrente Campagnolo ha depositato in data 31/8/2020 atto, notificato alle altre parti costituite, di rinuncia al ricorso e richiesta di compensazione delle spese di lite, con accettazione da parte della controricorrente Dicom spa. Il ricorrente incidentale Simone Vicari ha depositato, il 1°/9/2020, atto di costituzione in sostituzione di altro difensore e successivamente memoria scritta. Il ricorrente Sergio Vicari e la controricorrente Golino hanno depositato memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorrente Campagnolo lamenta lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c, degli artt.821 e 121 c.p.c., 112 c.p.c. , 156 e 157 c.p.c. , 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 e 2969 c.c., nonché una motivazione meramente apparente, anche ex art.360 n. 5 c.p.c., censurando la statuizione della Corte d'appello di inefficacia dell'atto di decadenza, notificato ai sensi dell'art.821 c.p.c., dal Campagnolo all'arbitro ed a tutte le parti del giudizio arbitrale, prima della pronuncia sul lodo definitivo, perché carente di specifiche ragioni dell'asserita invalidità della proroga del termine per il deposito del lodo definitivo (scaduto l'8/3/2010); 2) con

il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939 2940 c.c. , in relazione alla statuizione relativa al carattere di norme non di ordine pubblico delle disposizioni in tema di prescrizione dei diritti, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Campagnolo (per decorso del termine quinquennale tra la cessazione della carica di amministratore e la notifica della domanda di arbitrato) ex art.829 c.p.c., terzo comma secondo periodo; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell'art.112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivo di impugnazione di nullità del lodo definitivo, ex art.829 n. 11 c.p.c., per disposizioni contrarie tra motivazione e dispositivo, laddove l'arbitro unico aveva prima dichiarato l'insussistenza del nesso causale tra le condotte attribuite, tra gli altri, al Campagnolo prima del marzo 2004 (vale a dire prima della decisione di rimodulare il progetto sotteso alla richiesta di finanziamento pubblico) e l'avvenuta revoca dell'agevolazione e poi, nel dispositivo, condannato anche il Campagnolo (il quale aveva cessato di essere amministratore della Dicom a far data dal 3 maggio 2004) o per motivazione meramente apparente, anche ex art.360 n. 5 c.p.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.1223 c.c., in tema di accertamento della condotta illecita e di interruzione del nesso di causalità tra detta condotta ed il lamentato danno.

2. I ricorrenti Vicari, da qualificarsi incidentali (cfr. Cass. 3004/2004 e Cass. 25662/2014: *«Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il*

*controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo»*), lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt.102 c.p.c. e 816 quater, 829 e 830 c.p.c., 2497, 2392 e 2381 c.c. , in punto di rigetto dell'eccezione di nullità del lodo arbitrale per difetto del litisconsorzio necessario, nei confronti di altri amministratori e sindaci della società e della capogruppo controllante Finmak, in presenza di un rapporto plurisoggettivo inscindibile; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.819 bis e 295 c.p.c., in punto di rigetto del motivo di impugnazione relativo alla mancata sospensione del giudizio arbitrale in pendenza di altro giudizio; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 2392, 2393 e 2497 c.c. e 829 e 830 c.p.c., in punto di rigetto del motivo di nullità del lodo arbitrale per vizio di contraddittorietà in ordine alla condanna del Simone Vicari, consigliere privo di deleghe, e del Sergio Vicari, in assenza di comportamenti dolosi; 4) con il quarto motivo (erroneamente rubricato sub 5), la violazione *«dell'art.360 n. 5 c.p.c. per mancata pronuncia sulla quantificazione del danno»*, in quanto la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sulle censure di contraddittorietà ed erroneità della decisione arbitrale in punto di danno liquidato.

I ricorrenti Vicari hanno chiesto di essere rimessi in termini per rinnovare la notifica del ricorso alla intimata Golino, non essendosi

perfezionata una prima notifica nei suoi confronti. Il Presidente, nell'ottobre 2016, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza.

3. La controricorrente Golino ha chiesto in via preliminare l'estromissione dal giudizio, stante il passaggio in giudicato del lodo a sé favorevole.

4. A fronte della rinuncia al ricorso principale del Campagnolo, con accettazione da parte della controricorrente Dicom, va dichiarata cessata la materia del contendere tra dette parti (Cass. S.U. 8980/2018), avendo le stesse definito (anche) la presente vertenza in via stragiudiziale, con venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e conseguentemente dell'interesse al ricorso, formulando richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite .

5. La controricorrente Golino, non ha aderito ed ha insistito per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità in suo favore.

Ai soli fini quindi della c.d. soccombenza virtuale, il ricorso del Campagnolo è infondato, risultando: a) la prima censura inammissibile, in quanto non coglie *la ratio decidendi*, avendo la Corte d'appello, in relazione alla nullità del lodo per asserita decadenza dell'Arbitro unico ai sensi dell'art.821 c.p.c., per decorso del termine per la pronuncia del lodo definitivo che avrebbe dovuto essere depositato l'8/3/2010, rilevato che l'atto di decadenza, in quanto volto a far valere una nullità relativa, ai sensi dell'art.157 c.p.c., doveva indicare le specifiche ragioni dell'asserita invalidità della proroga e che nell'atto in esame non erano prese in considerazione *«le ulteriori ragioni con le quali l'Arbitro ha motivato la nullità della CTU e la necessità di disporre la rinnovazione»* della stessa, oltre ad aggiungere che il termine per la pronuncia è stato validamente prorogato per effetto della pronuncia del lodo non definitivo, ex art.820 c.p.c.,



mentre il ricorrente Campagnolo si limita a contestare soltanto la *ratio decidendi* inerente la necessaria indicazione, nell'atto con il quale la parte tempestivamente ha manifestato la volontà di far valere la decadenza dell'arbitro per mancato rispetto del termine per il lodo definitivo, delle specifiche doglianze; b) la seconda censura (vale a dire l'allegazione di violazione del canone di diritto applicato in tema di prescrizione, specificamente di quelle che disciplinano gli atti interruttivi della prescrizione, atteso che l'arbitro unico aveva ritenuto che la prescrizione era stata correttamente interrotta per effetto della proposizione di un'azione ex art.2409 c.c., della configurabilità del fatto come reato, della costituzione di parte civile del socio Finmek nel procedimento penale e dell'applicabilità dell'art.2941 c.c.) è del pari inammissibile, in quanto l'impugnazione del lodo arbitrale, anche nella disciplina ante Novella 2006, non può mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dello iter argomentativo seguito dagli arbitri (in ogni caso, nella materia dell'impugnazione del lodo arbitrale, cfr. Cass. 3481/2016, ove, ritenendosi le norme sulla prescrizione non di ordine pubblico, si è affermato che la violazione delle relative norme di diritto non è denunciabile ai sensi del novellato art.829 comma 3 c.p.c.); c) la terza censura è infondata, non sussistendo il vizio denunciato di omessa pronuncia, avendo la Corte d'appello ritenuto che non ricorresse la dedotta contraddittorietà non avendo l'arbitro ritenuto insussistente o interrotto il nesso causale tra le condotte degli amministratori e la revoca del finanziamento pubblico ai sensi della l.488/1992, considerato che nessuno degli amministratori si era adoperato per una rimodulazione del programma di investimenti nel corso di svolgimento del progetto (nel senso che nel corso del 2004 gli amministratori avevano deciso di non usufruire più di ulteriori contributi della l.488,

senza poi dare corso a tale decisione), ritenendo - l'Arbitro - sussistente la responsabilità dello stesso Campagnolo, quale membro del Consiglio di amministrazione dal 5/12/2001 al 3/5/2004, per avere omesso il fondamentale dovere di controllo sugli atti degli altri membri del Consiglio e per non avere mai richiesto all'Amministratore delegato, Simone Vicari, informazioni in merito alla gestione sociale, allo stato di avanzamento del Progetto industriale di cui al Business Plan nonché alle operazioni poste in essere in ottemperanza agli obblighi richiesti dalla L.488/1992.

6. Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale dei sign.ri Vicari, la prima censura, in ordine all' *error in procedendo* rappresentato dal rigetto dell'eccezione di nullità del lodo definitivo e del lodo non definitivo per difetto di litisconsorzio necessario, dovendosi estendere il contraddittorio a tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Dicom e della controllante Finmek, è infondata.

La Corte d'appello ha ritenuto infondata la doglianza, rilevando che l'azione di responsabilità sociale non va necessariamente proposta contro tutti gli amministratori e sindaci, trattandosi di responsabilità solidale e di scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. Questa Corte ha infatti, con orientamento consolidato, ribadito che *«in tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo*

*quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori» (Cass. 21567/2017; Cass. 7907/2012).*

7. Anche il secondo motivo è infondato.

In punto di mancata sospensione necessaria del procedimento arbitrale, ex artt. 295 c.p.c. ed 819 bis c.p.c., in relazione ad altro giudizio pendente, in grado di appello, dinanzi alla Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale, la Corte d'appello ha rilevato che la doglianza non meritava accoglimento, o stante la diversità di oggetto dei distinti giudizi e perché la sentenza di primo grado della Corte dei Conti non era stata valutata dall'Arbitro come cosa giudicata ma come fonte di prova ai fini dell'accertamento della sussistenza di condotte contrarie all'interesse sociale tenute dall'amministratore delegato Simone Vicari. Ora, l'art.819 ter c.p.c. dispone espressamente che nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applica l'art.295 c.p.c., come già affermato dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità (Cass. 783/2016; Cass. 16995/2007: *«Il rapporto di pregiudizialità tra due controversie, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto tra giudicati. Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, impedisce anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato»*; Cass. 20351/2005; Cass.4943/2001) stante la natura negoziale dell'arbitrato.



8. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto, del tutto correttamente, inammissibili le critiche mosse dai Vicari al lodo in punto di accertata responsabilità dei medesimi, per genericità delle stesse e perché volte a provocare un inammissibile riesame del merito della pronuncia arbitrale, non consentito. Ora, attraverso la censura in punto di contraddittorietà della motivazione, i ricorrenti intendono sollecitare una inammissibile nuova valutazione delle risultanze istruttorie e delle specifiche condotte ritenute dall'Arbitro fonte di responsabilità.

9. Anche la quarta censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto la doglianza (mossa dal Simone Vicari) infondata (*rectius* inammissibile) perché generica e perché tendente ad un riesame di merito della pronuncia arbitrale. Ora, nel motivo di ricorso, non si chiarisce il che termini si era censurato il lodo in ordine alla quantificazione del danno e come aveva motivato l'arbitro sul punto.

10. Per tutto quanto sopra esposto, dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso principale del Campagnolo, respinge il ricorso incidentale di Sergio Vicari e Simone Vicari. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, stante l'esito della lite, nel rapporto Campagnolo/Dicom spa, mentre, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nei restanti rapporti (rilevandosi che la Golino ha depositato controricorso solo in risposta a quello del Campagnolo, anche perché non era andata a buon fine la notifica del ricorso dei Vicari nei suoi riguardi).

**P.Q.M.**

La Corte:

- a) dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso principale di Paolo Campagnolo; dichiara integralmente compensate le spese processuali del presente giudizio di legittimità nel rapporto processuale Campagnolo/Dicom spa; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente Golino, liquidate in complessivi € 6.800,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
- b) respinge il ricorso incidentale di Sergio Vicari e Simone Vicari; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della Dicom spa, in complessivi € 10.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente incidentali Vicari dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2020.